



La casella PEC è piena? La notifica non si perfeziona

È perfezionata la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla l. n. 53/1994, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022, nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l'attestazione di «casella piena»? Per le Sezioni Unite Civili la risposta è no.

di Filippo Marco Maria Bisanti - Docente ed esercitatore, Cultore della materia in Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Trento e Cultore della materia in Diritto dello Sport presso l'Università degli Studi di Verona

Cass. civ., sez. Unite, sent., 5 novembre 2024, n. 28452



Ai fini del commento, si focalizza l'attenzione in ordine all'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente che sosteneva come il ricorso fosse stato promosso oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c.

Sosteneva, infatti, che all'esito del giudizio d'appello avesse provveduto a **notificare la sentenza tramite l'invio di una PEC** all'indirizzo del difensore degli appellanti (estratto dall'albo dell'Ordine professionale).

Il sistema generava un **messaggio di rifiuto perché la casella di posta elettronica del destinatario era piena**.

Riteneva che la mancata consegna della PEC, dovuta alla saturazione della casella, fosse causa imputabile al destinatario, con conseguente perfezionamento della notificazione.

In altre parole, sarebbe **onere per l'avvocato provvedere al controllo periodico dello spazio a disposizione sulla sua PEC**.

Il pubblico ministero prospettava l'esigenza che la questione fosse **rimessa alle Sezioni Unite** essendovi posizioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità sulla tematica del perfezionamento o meno della notificazione nel caso di mancata consegna del messaggio di PEC per «casella piena».

La Terza Sezione Civile, ravvisando or

Cass. civ., sez. Unite, sent., 5 novembre 2024, n. 28452